



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 395 del 04/11/2022

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DELLA VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÉ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO. DISCIPLINA DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE

PREMESSO CHE

- ✓ nella giornata di domenica 06 novembre 2022, l'Amministrazione comunale di Chivasso, in collaborazione con il Pecco Fan Club, ha previsto l'installazione di un maxi schermo in Piazza Carta di Chivasso per la trasmissione della gara conclusiva del campionato Moto Gp in collegamento televisivo con Valencia nell'ambito della manifestazione denominata "Chivasso tifa Pecco"
- ✓ per tale evento è prevista l'affluenza di un elevato numero di tifosi, quantificati in circa 3000 presenze
- ✓ in data 02 novembre 2022 è stato eseguito un sopralluogo sul posto da parte del Sindaco della Città di Chivasso, del Responsabile della sicurezza, del Comandante della Compagnia Carabinieri, del Comandante della Polizia Locale, del Pecco Fun Club e della società Blu Room APS, finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza della manifestazione anche in relazione alle possibili problematiche di ordine pubblico

RILEVATO CHE

- ✓ da una approfondita analisi della manifestazione e dal confronto tra l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, il Responsabile della sicurezza, la Compagnia Carabinieri e la Polizia Locale, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi correlati all'evento sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico
- ✓ è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia adeguandolo alla specificità dell'evento in parola ed alle previsioni del piano di sicurezza

RITENUTO CHE sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contribuire al contrasto dei possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande alcoliche ed alla presenza di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio:

- ✓ divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione
- ✓ divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di porto e di detenzione di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche di qualunque gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento di cui in premessa e nelle vicinanze

CONSIDERATO pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, in riferimento alla manifestazione di cui in premessa di vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento stesso e nelle zone ad esso limitrofe i comportamenti descritti a punto precedente e ritenuti potenzialmente pericolosi

RITENUTE sufficienti le sopra esposte ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, così come le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, quali presupposti per l'emanazione di un provvedimento limitativo del consumo di bevande alcoliche in occasione dell'evento in parola

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;

VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- ✓ le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- ✓ l'incuria, il degrado di immobili;

- ✓ le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTI

- ✓ l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- ✓ la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- ✓ la circolare n. 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- ✓ la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- ✓ la circolare n. 11001/1/110/(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni;
- ✓ l'articolo 17 comma 2 del TULLPS.

ORDINA

il giorno 06-11-2022, tra le ore 11.00 e le ore 18.00, nell'intero abitato di Chivasso (capoluogo) è disposto il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione. Ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc) è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in concomitanza alla ristorazione, con che la stessa avvenga con consumazione al tavolo.

il giorno 06.11.2022, tra le ore 12.00 e le ore 18.00, in piazza Carta di Chivasso (piazza d'Armi Nord) e nel raggio di 200 mt dalla medesima, luogo dell'evento in premessa indicato, è fatto divieto di:

- somministrare cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- vendere per asporto cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- vendere per asporto cibi e bevande in bottiglie di plastica provviste di tappo
- svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura, su area pubblica o aperta al pubblico, in forma itinerante, se non autorizzata
- porto e detenzione su area pubblica, a qualunque titolo, di contenitori in vetro e lattine di alluminio e bottiglie di plastica provviste di tappo
- porto e detenzione su area pubblica, a qualunque titolo, di bevande alcoliche, di qualunque gradazione

- **compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana, l'ordine pubblico, la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi**

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la disciplina dell'art. 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori esercenti le attività commerciali, destinatari della notifica del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 17 co. 2 del TULPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale di procedere alla massima diffusione del presente provvedimento mediante consegna ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali interessati.

Gli Uffici comunali competenti di pubblicare la presente ordinanza sul sito internet dell'Amministrazione e di darne la massima diffusione attraverso gli organi di stampa ed i social media.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale di procedere, anche attraverso l'ausilio di personale dell'impianto di sicurezza della manifestazione appositamente incaricato, alla verifica dell'ottemperanza del presente atto.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Comandante Compagnia dei Carabinieri di Chivasso;
- al Comandante Stazione Carabinieri di Chivasso;
- al Comando della Guardia di Finanza di Chivasso.
- al Sig. Prefetto di Torino;
- al Sig. Questore di Torino;

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Lauria, quale Dirigente e Comandante il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che la presente annulla e sostituisce la precedente ordinanza sindacale n. 393 del 03.11.2022.

IL DIRIGENTE
Marco Lauria

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente